



COMUNE DI AGRATE BRIANZA

Provincia di Monza e della Brianza

Agrate Brianza - febbraio 2010

**AGLI AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO**

OGGETTO: AMIANTO - Censimento, Valutazione, Risanamento

Egr. Sigg.

sicuramente tutti Voi sapete già dell'amianto e del cemento-amianto: le ben note lastre ondulate utilizzate in passato per la copertura di edifici, sia residenziali sia industriali, conosciute con il loro marchio commerciale: "Eternit".

Sapete che è un materiale molto pericoloso per la salute umana e che, per questa sua caratteristica, è stato oggetto di varie leggi e decreti sia nazionali sia regionali, che dispongono, in termini generali, il divieto del suo utilizzo e stabiliscono che vengano effettuati

il censimento, la valutazione dello stato di consistenza e la bonifica

di quello esistente sul territorio; in particolare negli edifici: coperture, canne fumarie, impianti ecc.; ambiti in cui tutti Voi avete specifiche competenze e responsabilità.

La Regione Lombardia, le ASL e anche le Vostre Associazioni di Categoria hanno già diffuso varie informazioni circa la copiosa normativa vigente; come Amministratore del Comune di Agrate Brianza, data l'importanza della materia, rinnovo l'informazione e sono con la presente a sollecitare il Vostro intervento per le specifiche procedure che dovrete adottare, ove già non esperite, per gli edifici da Voi amministrati.

In sintesi si deve procedere con:

- **LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO (di manufatti con amianto):**
 - le già citate lastre ondulate "Eternit", canne fumarie, pluviali, vecchie colonne per immondezze, controsoffitti, vasche ecc.
 - rivestimenti di pareti e impianti-tubazioni per antincendio-isolamento (amianto in matrice friabile, il più pericoloso !!)

Doveroso ricordare per questo primo intervento che, a norma della Legge 257 del 27.03.1992, è VIETATO l'utilizzo dell'amianto su tutto il territorio nazionale; le verifiche dovranno quindi essere focalizzate in particolare sugli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge; prima del marzo 92.
- **ove riscontrata la presenza di amianto, di manufatti contenenti amianto**
COMPILARE IL MODULO NA/1 PER IL CENSIMENTO E LA MAPPATURA (allegato in copia)

La Legge Regionale n. 17 del 29.09.2003 e la successiva Delibera Giunta Regionale n. 8/1526 del 22.12.2005 hanno approvato il **P.R.A.L. - Piano Regionale Amianto Lombardia**, che prevede la redazione del censimento e della mappatura dell'amianto esistente. **Il Modulo NA/1 (allegato del P.R.A.L.) deve essere consegnato al Comune** che provvederà ad inoltrarlo all'ASL Monza Brianza, competente in merito al censimento per il nostro territorio.

Cortesemente si chiede riscontro scritto anche in caso di indagine negativa; al solo fine di raggiungere il maggior dettaglio possibile per il censimento locale dell'amianto: quali fabbricati escludere con certezza dall'elenco.

Si richiede quindi nota di riscontro, con l'indicazione degli indirizzi e la conferma di assenza dell'amianto, per tutti gli edifici da Voi amministrati nei quali NON si sarà evidenziata la presenza dell'amianto.
- **LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE (Indice di Degrado) DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO**

la più diffusa tipologia di manufatto in cemento-amianto che si riscontra negli edifici residenziali.

La **Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia**, con **Decreto del Direttore n. 13237 del 18.11.2008** (pubblicato nel B.U. Lombardia n. 50 del 09.12.2008) ha stabilito un **"Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto"**. Tale protocollo prevede l'applicazione di un algoritmo di calcolo che, utilizzando punteggi prestabiliti da assegnare ai manufatti in base alla loro età, alla posizione, allo stato di conservazione ed altri fattori, determina l'I.D. - **Indice di Degrado**, un valore numerico, che a sua volta determina le successive azioni da programmare:

 - per I.D. fino a 25 punti **nessun intervento di bonifica; obbligo di ripetere la valutazione dell'I.D. ogni due anni**
 - per I.D. oltre 25 fino a 45 **obbligo di eseguire la bonifica entro tre anni**
 - per I.D. oltre 45 punti **obbligo di rimozione della copertura entro un anno (*)**

N.B. - La valutazione dell'I.D. è di competenza di Tecnici: Ingegneri, Architetti, Geometri, personale in possesso del "Patentino Regionale Abilitante all'esercizio di ai sensi della Legge 257/92" e deve essere trasmessa al Comune
- **in alternativa al punto precedente**
PRODURRE DICHIARAZIONE CHE L'AMIANTO (la copertura in cemento-amianto) VERRA' RIMOSSA ENTRO UN ANNO. (*)

L'ASL acconsente a NON produrre la valutazione dell'I.D. di cui al punto precedente nel caso in cui il proprietario, o l'Amministratore, si impegni comunque a rimuovere la copertura in cemento-amianto in "tempi ragionevoli".

Considerata l'importanza di tali interventi, si ritiene di poter stabilire che il "tempo ragionevole" per sostituire la copertura in amianto-cemento sia di un anno; lo stesso previsto per un I.D. oltre i 45 punti. A tutela della salute pubblica e soprattutto di quella delle persone che vivono nel fabbricato ove è stato riscontrato l'amianto, ci si deve porre nella condizione più restrittiva: NON si esegue la valutazione dell'I.D. ma si assume lo stesso impegno che si ci si dovrebbe assumere nel caso la copertura di amianto-cemento fosse vecchia e ammalorata, quindi pericolosa; quelle con I.D. oltre 45 punti di cui al punto precedente.

(*) Si ricorda che per la rimozione e lo smaltimento delle coperture di cemento-amianto, oltre al "Piano di sicurezza" da presentare all'ASL, è prevista anche la presentazione della D.I.A. al Comune di competenza.

Nei casi in cui la presenza dell'amianto sia già stata accertata (segnalazioni, esposti, denunce ecc.), quindi di fatto già censita o comunque nota all'Amministrazione Comunale, la procedura richiesta dalle ASL è l'emissione di una ingiunzione del Sindaco nei confronti del proprietario/amministratore, con richiesta di esecuzione, entro 90 giorni, della stessa procedura di cui alla pagina precedente.

Nei confronti degli Amministratori di condominio, tenendo in debita considerazione che l'esecuzione di interventi quali la bonifica dell'amianto - in pratica il rifacimento del tetto - anche se prevista da leggi vigenti è comunque subordinata alle riunioni delle assemblee condominiali, si ritiene di poter proporre la seguente tempistica:

- VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO e
COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULO NA/1 (se dovuto)
o la comunicazione di NON presenza di amianto
(il primo e il secondo punto della procedura di cui alla pagina precedente)
ENTRO 120 gg
- VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE (I.D. - Indice di Degrado)
o in alternativa PRODURRE DICHIARAZIONE DI RIMOZIONE ENTRO UN ANNO
(il terzo e il quarto punto della procedura di cui alla pagina precedente)
ENTRO I SUCCESSIVI 180 gg

I tempi sopra indicati si faranno decorrere dal 1 marzo p.v., come da Delibera della Giunta Comunale n. 27 del 28.01.2010.

A nome dell'Amministrazione Comunale, quale Assessore all'Ambiente sono quindi di nuovo a sollecitare il Vostro impegno affinché vengano intraprese tutte quelle procedure atte a risolvere il problema dell'amianto che riguarda il nostro territorio.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le procedure e le scadenze:

PROCEDURE DA ATTUARE PER IL CENSIMENTO LA VALUTAZIONE E IL RISANAMENTO DELL'AMIANTO		
1) <u>Verificare la presenza di amianto</u> 2) <u>Compilare e consegnare il Modulo NA/1</u> o la comunicazione di assenza di amianto	ENTRO GIUGNO 2010	<u>CENSIMENTO</u>
3) <u>Far eseguire la valutazione dell'I.D.</u> o in alternativa produrre dichiarazione di rimozione entro un anno	ENTRO DICEMBRE 2010	<u>VALUTAZIONE</u>
4) <u>Rimozione dell'amianto</u> con I.D. oltre 45 o se deciso e dichiarato	ENTRO DICEMBRE 2011	<u>RISANAMENTO</u>
Nel caso sia stata eseguita la valutazione dell'I.D.: <u>con punteggio</u> - <u>sino a 25</u> <u>ripetere I.D. ogni 2 anni</u> - <u>da 26 a 45</u> <u>bonifica entro 3 anni</u>	Entro DIC 2012 / DIC 2014 Entro DIC 2013	ATTENZIONE !! in questi casi: - l'amianto resta in sito - l'amianto potrebbe restare in sito

Per una maggiore e più diffusa informazione, una nota informativa verrà inoltrata anche a tutte le famiglie residenti in Agrate B.za; per le problematiche legate all'amianto sarete quindi contattati anche dalle famiglie residenti nei condomini da Voi amministrati.

Ringrazio per la preziosa collaborazione

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Luigi RICCIO